

AM. 2

COMUNE DI ITRI
PROVINCIA DI LATINA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 5 del Reg. Data 15.03.1999	OGGETTO : Azienda Farmaceutica Itri S.p.A. Approvazione nuovo Statuto.
----------------------------------	---

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno quindici del mese di Marzo alle ore 17.00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in seduta ordinaria pubblica che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale :

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
Ialongo	Giovanni	1		Notarianni	Pasquale	9	
Agresti	Giovanni	2		Palazzo	Elena	10	
Ialongo	Vincenzo	3		Stamegna	Paolo	11	
Mancini	Raffaele	4		Suprano	Giuseppe	12	
Ruggieri	Piero	5		Cerrito	Andrea	13	
De Santis	Giuseppe	6		Ciccarelli	Giampaolo		2
Di Mascolo	Pietro	7		Corpolongo	Vincenzo	14	
Iacotucci	Aristide		1	Mioni	Carla	15	
Ialongo	Mauro	8					

Assegnati n.° 17
In carica n.° 17

Presenti n.° 15
Assenti n.° 02

Fra gli assenti sono giustificati i Sigg.ri Consiglieri :

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale,

Il Presidente Sig. Ialongo Giovanni nella sua qualità di Sindaco dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione :

☒ il responsabile del servizio, per quanto riguarda la regolarità tecnica, ha espresso parere : favorevole;

☐ il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere :

☐ il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la copertura finanziaria, ha espresso parere : ;

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Antonio Gagliardo

sono nominati scrutatori i Consiglieri

Vista la delibera di C.C. n.° 96 del 30.10.1998, esecutiva, con la quale si sospendeva l'esecutività del Bando per la costituzione dell' Azienda Farmaceutica Itri S.p.a. per le difficoltà che sarebbero sorte per l'omologazione dello Statuto così come approvato;

Visto il nuovo testo dello Statuto, del Bando e del Contratto di Servizio predisposti;

Udita la relazione dell'Assessore V.Ialongo;

Uditi altresì i Consiglieri:

M. Ialongo: proporre la modifica dello Statuto Comunitale per consentire la rappresentanza delle minoranze nelle aziende e nelle società in cui partecipa questo Comune;

Corpolongo: preannuncia l'astensione sua e del Consigliere Suprano per la perdita di tempo con il quale si è giunti alla conclusione dell'A.F.I.;

Cerrito: chiede l'impegno dell'Amministrazione Comunale ad apportare le modifiche dello Statuto tali da garantire la presenza delle Minoranze;

Con voti favorevoli 11 e 4 astenuti (Cerrito, Mioni, Suprano e Corpolongo);

Delibera

1. Approvare il nuovo testo dello Statuto predisposto, il Bando e Contratto di Servizio che, allegati alla presente, fanno parte integrante del presente atto;
2. Revocare tutti gli atti precedentemente assunti dall'Amministrazione, relativi alla costituzione dell'Azienda Farmaceutica Itri S.p.a. e precisamente:
 - delibera di C.C. n.° 6 del 02.01.98
 - delibera di C.C. n.° 18 del 09.02.98
 - delibera di C.C. n.° 48 del 27.04.98;
3. Procedere alla pubblicazione per estratto delle parti variate su:
 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – parte II°-,
 - Gazzetta della Comunità Europea,
 - Sole 24 Ore;
 - Messaggero ;
 - Tempo;
 - Il Farmacista.
4. Inoltrare ai soggetti che hanno già fatto richiesta di partecipazione al Bando revocato copia del presente atto;
5. I soggetti, di cui al punto 4, possono altresì, se lo ritengono opportuno, inoltrare richiesta di ritiro dell'offerta presentata o comunicare la validità della stessa già depositata presso l'Ente. Il tutto con raccomandata A/R;
6. Di delegare la Giunta Comunale per gli adempimenti successivi all'approvazione del seguente atto;
7. Si impegna il C.C. a modificare lo Statuto Comunale affinché le minoranze siano rappresentate nelle aziende e/o società a partecipazione comunale.

Il Consiglio Comunale

Con successiva votazione dall'esito unanime,

Dichiara

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue

IL SEGRETARIO COMUNALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Gagliardo

IL SINDACO PRESIDENTE
Giovanni Lalonde

Prot. n.° 2416

Li 25 MAR 1999

Della suesata deliberazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

☐ Oggi stesso viene inviata al competente organo regionale di controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.)

☐ in quanto atto soggetto a controllo (comma 33 art. 17 Legge 15.5.97 n.° 127)

☐ per essere posta a controllo su iniziativa 1/5 dei Consiglieri

☒ Non è soggetta al controllo preventivo.

Dalla Residenza comunale, li

Timbro

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Gagliardo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione :

è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal al senza reclami.

☐ è divenuta esecutiva il giorno

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ;

☐ decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co ;

☐ dell'atto ;

☐ dei chiarimenti o elementi integrativo di giudizio richiesti (art. 46, comma 4) ;

senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.

☐ avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (art. 46 comma 5)

Dalla Residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Gagliardo

Ufficio

Visto : per la regolarità tecnica si esprime parere :

Li

Il Responsabile

Ufficio Ragioneria

☐ Visto : per la regolarità contabile si esprime parere :

☐ Si attesta la copertura finanziaria della complessiva spesa di £.

ai sensi del V° comma dell'art. 55 della Legge 8/6/90 n.° 142

Li

Il Responsabile

☐ Annotato impegno di spesa sulla U.E.B. n.°

Li

Il Responsabile

STATUTO

Art. 1- Denominazione.

E' costituita una società per azioni denominata "AZIENDA FARMACEUTICA ITRI SPA", individuata anche con la sigla "AFI S.p.A."

Art. 2- Sede.

La società ha sede legale in ITRI, alla P.zza Umberto I° S.n.c. presso la Casa comunale. Ai sensi di legge potranno essere istituite sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

Art. 3 - Durata.

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, come pure anticipata, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4 - Oggetto.

La società ha per oggetto :

- a) la gestione della farmacia della quale è titolare il Comune di Itri, contraddistinta nella Pianta organica delle farmacie quale 2° sede farmaceutica ;
- b) il commercio al minuto di prodotti parafarmaceutici, prodotti affini ai farmaceutici, presidi medico - chirurgici, articoli sanitari,



alimenti per la prima infanzia, dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, prodotti di erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici, calzature, giocattoli, articoli di vestiario, articoli di profumeria, nonché la vendita al minuto dei prodotti complementari usualmente venduti nelle farmacie di cui alla tabella merceologica XIV e gli articoli compresi nell'allegato 9 DM 4/8/88 n. 375 (tabella per i titolari di farmacia) e successive modificazioni ;

c) la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi ;

d) l'effettuazione di servizi di carattere sanitario rivolti al pubblico ;

e) la gestione delle farmacie di cui siano titolari Comuni viciniiori.

La società, per il raggiungimento dello scopo sociale, potrà inoltre compiere tutte quelle operazioni, di qualsiasi natura e specie, finanziarie, commerciali ed industriali, con riguardo sia a beni mobili che immobili, che si rendessero necessarie in connessione dello svolgimento della



attività di cui sopra e potrà assumere interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in altre Società ed aziende aventi oggetto connesso ed affine al proprio.

La società potrà infine concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni di ipoteca sugli immobili sociali a garanzia di debiti da obbligazioni proprie o di terzi, assunti in funzione del conseguimento del proprio oggetto sociale.

Le suddette attività di intermediazione e finanziamenti in quanto attinenti all'oggetto sociale, non avranno carattere prevalente e non saranno, comunque, esercitate nei confronti del pubblico, se non nel pieno rispetto dei divieti e principi sanciti dalle Leggi 1/91, 197/91 e D.Leg.vo 385/93.

Art. 5 - Capitale Sociale.

Il capitale sociale è di £. 1.000.000.000 (un miliardo) ed è diviso in 10.000 azioni nominative ordinarie del valore nominale di £. 100.000 cadauna.

Art. 6 - Azioni.

Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse da diritto ad un solo voto in assemblea. La società non ha l'obbligo di

emettere titoli azionari. Fino al 31 dicembre del quinto anno dalla data di costituzione della società sono esclusi e non producono alcun effetto nei confronti della società gli atti di cessione di azioni, costituzione di diritti reali sulle stesse ed ogni altro atto idoneo a determinare la perdita della posizione di maggioranza del socio privato. Decorso tale termine il socio privato può effettuare tali atti esclusivamente a favore di farmacista in possesso dei requisiti previsti dalla legge vigente all'atto della cessione per l'accesso alla titolarità di una farmacia e a condizione che il Consiglio Comunale di Itri esprima il proprio preventivo motivato gradimento ; decorsi sessanta giorni, in mancanza di deliberazione contraria o di giustificata richiesta di informazioni aggiuntive, si intende dato l'assenso.

In caso di decesso del socio privato, gli eredi potranno cedere le azioni, entro il termine di sei mesi dal decesso, a favore di farmacista in possesso dei requisiti indicati al comma precedente e a condizione che il Comune di ITRI esprima il proprio preventivo motivato gradimento ; decorsi sessanta giorni, in mancanza di deliberazione contraria o di giustificata richiesta di informazioni aggiuntive, si intende dato l'assenso. Qualora gli eredi facciano

decorrere inutilmente il termine per la cessione delle azioni, ovvero in caso di mancato gradimento dell'acquirente da parte del Comune, gli eredi avranno diritto alla liquidazione della propria quota azionaria sulla base del valore risultante dalle stime effettuate dal Collegio Arbitrale ; a tal fine si intende richiamato l'integrale disposto di cui al successivo articolo 22.

Art.7 - Obbligazioni.

La società potrà emettere obbligazioni ordinarie anche convertibili, nei limiti e con le modalità previste dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni vigenti.

Art.8 - Organi della Società.

Sono organi della Società:

- I. L'Assemblea;
- II. Il Consiglio di Amministrazione;
- III. Il Collegio Sindacale.

Art. 9 - L'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti gli azionisti, rappresenta l'università dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge e allo Statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè assenti o dissenzienti.



Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega secondo le disposizioni di cui all'art. 2372 c.c.

All'Assemblea può altresì partecipare, qualora la società, a norma del precedente articolo 7, abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea medesima, anche per delega.

Art. 10 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge; essa è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o nel diverso luogo indicato dall'avviso di convocazione, ***osservate le disposizioni dell'art. 2366 del codice civile.***

In occasione di ogni convocazione il Consiglio di Amministrazione provvede ad inviare ai soci, almeno 20 giorni prima dell'adunanza, un avviso con lettera raccomandata contenente il giorno, l'ora, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il luogo della riunione in prima e seconda convocazione. La seconda convocazione dell'Assemblea non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale.

Art. 11 - Assemblea Ordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio ed i programmi annuali e pluriennali della società;
- b) nomina gli amministratori di sua competenza, ai sensi del successivo articolo 14;
- c) nomina i membri del Collegio Sindacale di sua competenza, ai sensi del successivo articolo 18;
- d) determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
- e) delibera sugli altri oggetti eventualmente sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

E' inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia

fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad essa riservati.

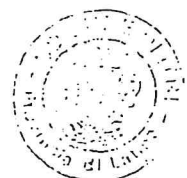
L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino - in proprio o per delega - *almeno la metà del capitale sociale ed, in seconda convocazione, qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti.*

Essa delibera in prima convocazione a maggioranza assoluta e in seconda convocazione con la maggioranza del capitale rappresentata dai soci intervenuti.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea, per l'approvazione del bilancio, può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 12 - Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea è convocata in via straordinaria per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sull'emissione di obbligazioni, sullo scioglimento della Società, sulla nomina ed i poteri dei liquidatori, e su quant'altro previsto dalla legge. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita tanto in prima che in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino - in proprio o per delega - più dei tre/quarti del



capitale sociale e delibera con la medesima maggioranza.

Art. 13 - Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata dall'assemblea stessa tra i propri componenti.

Fatti salvi i casi in cui l'Ufficio di Segretario debba essere assunto da un notaio ai sensi di legge, l'Assemblea nomina, su proposta del Presidente, un Segretario anche non socio.

La verifica della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea spetta al Presidente dell'Assemblea medesima.

Art. 14 - Consiglio di Amministrazione.

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, di cui 3 nominati dall'Assemblea e 2 nominati, ai sensi dell'art. 12 della legge 23/12/1992 n. 498, dal Consiglio comunale di ITRI, anche nel proprio ambito, in possesso di specifici requisiti professionali attinenti alla funzione da svolgere.

I consiglieri sono rieleggibili; ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute ed il compenso

stabilito dall'Assemblea connessi all'esercizio delle loro funzioni.

Cessazione, decadenza, revoca e sostituzione degli amministratori sono regolate a norma di legge e dal presente statuto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere prontamente convocata, per la ricostituzione del Consiglio, dall'Organo sindacale.

**Art. 15 - Funzionamento del Consiglio di
Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, nella sede della società o in altro luogo, con lettera raccomandata che deve essere spedita almeno venti giorni prima della data fissata per l'adunanza e, per i casi di urgenza, con telegramma o telefax da spedire almeno 24 ore prima.



Anche in mancanza di convocazione sono valide le adunanze a cui assistono la totalità dei consiglieri ed i sindaci effettivi.

La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità o quando ne facciano richiesta 2 (due) consiglieri, ovvero il Collegio Sindacale.

Il Consiglio, su proposta del Presidente, potrà nominare un Segretario scelto anche al di fuori dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare dai verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal Segretario.

Art. 16 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione provvede, con ogni più ampio potere, all'ordinaria e straordinaria amministrazione della società; e in particolare ha facoltà di compiere tutti gli atti idonei al conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi quelli riservati dalla legge e dallo statuto all'Assemblea degli azionisti.



Il Consiglio di Amministrazione può eleggere, fra i suoi membri, un Vicepresidente che sostituirà il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nel rispetto delle limitazioni di legge, i propri poteri al Presidente e/o a procuratori per singoli affari o per categoria di affari, determinando i limiti della delega.

Il Consiglio di Amministrazione deve nominare un farmacista, quale direttore responsabile della farmacia, determinando la natura contrattuale del rapporto ed i relativi emolumenti.

Art. 17 - Rappresentanze Legali della Società.

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, è attribuita al Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la firma e la rappresentanza della società spetterà al Vicepresidente o, in caso di mancata nomina, assenza o impedimento di quest'ultimo, al Consigliere con maggiore anzianità di carica o, a parità di quest'ultima, al più anziano di età.



Art. 18 - Collegio Sindacale.

Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente e due supplenti, di cui 2 effettivi e 1 supplente eletti dall'Assemblea dei soci, e gli altri nominati dal Consiglio Comunale di Itri, ai sensi dell'art. 12 della legge 23/12/92 n. 498. *I Sindaci restano in carica per un triennio e non possono essere revocati se non per giusta causa.*

Art. 19 - Bilanci ed utili.

L'esercizio sociale ha inizio il 1º gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno; il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini ed osservando le disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale.

Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto 1/5 del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.



decisa da un collegio di tre arbitri. Gli arbitri sono nominati da ciascuna parte ed il terzo, di comune accordo, o in difetto, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società.

Qualora le parti in conflitto fossero più di due, i tre arbitri devono essere nominati di comune accordo fra tutti i litiganti. Se mancasse l'unanimità dei consensi, tutti i membri del Collegio Arbitrale saranno nominati, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società. Quest'ultimo provvederà pure alla nomina dell'arbitro che non fosse nominato da qualcuna delle parti. Gli arbitri giudicheranno irritualmente secondo equità e la loro decisione viene da ora riconosciuta dalle parti del contratto sociale quale manifestazione della loro volontà contrattuale.

Art. 23. Disposizione Generale

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi e dei regolamenti speciali in materia, con particolare riguardo all'art. 12 della Legge 23.12.1992 n.º 498 e agli artt. 1, comma 5, 4 e 5 del D.P.R. 16 Settembre 1996 n.º 533.



COMUNE DI ITRI - LATINA- PIAZZA UMBERTO I° -

04020 TELEFONO 0771/721221 FAX 0771/721108

OGGETTO : Bando di gara per appalto concorso per reperire il socio di maggioranza nella costituenda Società di capitali per la gestione della 2^ sede farmaceutica del Comune di Itri.

Prot. N.....

Li

IL SINDACO

In esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n.°5 del 15.03.1999 resa esecutiva ;

Vista la legge 8.6.1990 n.° 142 ;

Visto l'art. 12 della legge 23.12.1992 n.°498 ;

Visto il D. Lgs. 17.3.1995 n.° 157 ;

Vista la legge 29.3.1995 n.° 95 ;

Visto il D.P.R. 16.9.96 n.° 533 ;

RENDE NOTO CHE

1)il Comune di Itri intende costituire, ai sensi della normativa citata in premessa, una società di capitali e precisamente una società per azioni per la gestione della farmacia di cui è titolare e più precisamente la seconda sede farmaceutica prevista dalla vigente Pianta organica delle farmacie del Comune di Itri ;



2) nella predetta società di capitali il Comune di Itri avrà una partecipazione del 35% ed il socio privato del 65% dell'intero capitale sociale ammontante a £. 1.000.000.000 (unmiliardo) ;

3) a tal proposito il Comune di Itri procederà mediante procedura concorsuale ristretta, assimilata all'appalto concorso ;

4) gli interessati dovranno far pervenire a questo Comune, esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, la richiesta di invito redatta in carta legale, con allegati tutti i documenti di seguito richiesti :

a) Laurea in farmacia o equipollente ;

b) Iscrizione all'Albo dei farmacisti e per i cittadini di altri Stati membri della Comunità Europea idonea documentazione conforme all'art. 15, 1° comma, del D. Leg.vo 157/95 ;

c) Certificato attestante che il concorrente è in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa per l'acquisto della titolarità di una farmacia ;

d) Idonee dichiarazioni bancarie di cui alla lettera a) del 1° comma dell'art. 13 del D. Leg .vo 358/92 ;

e) Elenco nominativo dei conviventi (art. 2 del D. Leg.vo 490/94) con eventuale produzione, al fine di snellire l'iter procedurale, delle attestazioni antimafia per sé ed i conviventi in applicazione dell'art. 15, comma 2 ter, del decreto legge n. 67/97 convertito nella legge n. 135/97.

La carenza di un documento richiesto o la consegna della domanda oltre il termine suddetto comporterà l'esclusione dall'eventuale invito all'appalto concorso, non facendo fede a tal fine la data di spedizione postale, ma esclusivamente quella di ricezione da parte del Comune.

Le richieste di invito inoltrate dagli interessati non costituiranno di per sé titolo per la partecipazione alla gara, riservandosi il Comune di Itri di ammettere alla medesima i soggetti ritenuti idonei anche in relazione alla particolarità della gara stessa.

5) i contenuti essenziali dello Statuto della costituenda società sono illustrati nell'allegato 1) al presente bando ;

6) i contenuti essenziali delle caratteristiche del servizio, di cui al contratto di servizio da stipularsi tra il Comune e la costituenda società ai fini dell'affidamento e della gestione della



farmacia, sono riportati nell'allegato 2) al presente bando ;

7) i soggetti invitati a partecipare alla gara dovranno far pervenire, entro sessanta gg. al Comune di Itri, una busta chiusa con ceralacca , recante la dicitura "Appalto concorso Azienda Farmaceutica ITRI S.p.a.", contenente la cauzione - anche tramite fidejussione bancaria - ammontante a £. 5.000.000 e tre buste chiuse contenenti al loro interno l'offerta di cui al successivo punto 10 ("A" prezzo, "B" titoli relativi all'esercizio professionale e titoli di studio e di carriera, "C" progetto tecnico - organizzativo) ;

8) le offerte saranno esaminate dalla specifica Commissione costituita con apposito atto deliberativo. La Commissione seguirà, nell'apertura delle buste e attribuzione del punteggio, il seguente ordine cronologico : Buste "C", Buste "B", Buste "A".

9) il candidato socio, all'atto della costituzione della Società, dovrà produrre autocertificazione, ai sensi della legge 4/1/1968 n. 15 e successive modificazioni, attestante che l'interessato non riveste la qualifica di titolare di farmacia o di socio di società per la gestione di una farmacia ;

10) si procederà all'aggiudicazione, da parte del Comune di Itri, in base all'art. 23, 1° comma, lettera b) del Decreto Legislativo 17/3/95 n. 157 e cioè a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base agli elementi di cui alle seguenti lettere A), B), e C) :

A) il prezzo

Il prezzo consiste nell'importo che il concorrente si impegna a corrispondere all'Amministrazione Comunale per acquisire la qualità di socio di maggioranza nella costituenda società.

Il prezzo base è pari a £. 350.000.000 (trecentocinquantamila milioni) con incremento minimo di £. 10.000.000 (diecimila milioni) o multipli.

L'erogazione predetta, da effettuarsi entro 15 giorni dall'aggiudicazione della gara con le modalità che saranno successivamente definite, non esclude l'obbligo di conferimento della propria quota di capitale al momento della stipula dell'atto costitutivo della società.

A tale criterio la Commissione attribuirà un punteggio fino al 50/100, sulla base della seguente procedura di calcolo : verrà attribuito il punteggio massimo di 50 al concorrente che ha offerto il

maggior prezzo, agli altri sarà assegnato un punteggio proporzionale alla somma offerta rapportata al massimo punteggio con le seguenti modalità : se M è il prezzo massimo offerto, il punteggio da attribuire all'i-esimo concorrente che ha offerto la somma S sarà pari a : $(S/M) \times 50$.

B) - titoli relativi all'esercizio professionale e titolo di studio e di carriera

I titoli relativi all'esercizio professionale ed i titoli di studio e di carriera saranno valutati, fino al massimo di 40/100, secondo i seguenti criteri :

- fino a un massimo di 12 punti per titoli di studio e di carriera ;
- fino a un massimo di 28 punti per titoli relativi all'esercizio professionale.

Non sono valutabili i periodi di esercizio professionale superiori ai venti anni ed inferiori ad un anno.

Ai fini della valutazione dell'esercizio professionale, sono assegnati i seguenti punteggi :

- a) per l'attività di titolare e direttore di farmacia aperta al pubblico : punti 2 per anno per i primi dieci anni ; 0,8 per anno per i secondi dieci anni ;

- b) per l'attività di collaboratore di farmacia aperta al pubblico : punti 1,8 per anno per i primi dieci anni ; 0,72 per anno per i secondi dieci anni ;
- c) per l'attività di professore ordinario di ruolo della facoltà di farmacia, per l'attività di farmacista dirigente dei ruoli delle unità sanitarie locali, per l'attività di direttore di farmacia ospedaliera o di farmacia militare, per l'attività di direttore tecnico di stabilimento farmaceutico : punti 1,6 per anno per i primi dieci anni ; 0,6 per anno per i secondi dieci anni ;
- d) per l'attività di direttore di aziende farmaceutiche municipalizzate, di informatore scientifico o di collaboratore ad altro titolo di industria farmaceutica, di coadiutore o collaboratore dei ruoli delle unità sanitarie locali, di farmacista militare, di direttore di deposito o magazzino all'ingrosso di medicinali, di direttore tecnico di officine di produzione di cosmetici, di professore universitario associato della facoltà di farmacia, di farmacista dipendente del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità, delle regioni e

delle province autonome : punti 1,4 per anno per i primi dieci anni ;0,4 per i secondi dieci anni.

La mancata iscrizione all'albo professionale non preclude la valutazione del titolo, quando l'iscrizione stessa non sia obbligatoria per l'esercizio dell'attività espletata.

L'attività professionale dei candidati appartenenti alla Comunità economica europea è valutata come appresso :

a) l'attività di titolare o di direttore di farmacia aperta al pubblico svolta in un Paese della Comunità economica europea è equiparata a quella del titolare o del direttore di farmacia italiana ;

b) l'attività di ogni altro farmacista, che lavori a tempo pieno in farmacia aperta al pubblico di Paese comunitario, è equiparata all'attività di collaboratore di farmacia italiano ;

c) l'attività di direttore di farmacia ospedaliera di un Paese comunitario è equiparata all'attività di direttore di farmacia ospedaliera italiana ;

d) l'attività espletata in farmacia ospedaliera a diverso titolo di un Paese comunitario è equiparata all'attività di farmacista coadiutore o collaboratore delle unità sanitarie locali.



Ai fini della valutazione dei titoli di studio e di carriera, sono assegnati i seguenti punteggi :

a) voto di laurea in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutica fino a un massimo di punti 4 ;

b) possesso di seconda laurea in una delle seguenti discipline : medicina, scienze biologiche, veterinaria e chimica : punti 2,8 ;

c) specializzazioni universitarie o conseguimento di borse di studio o di ricerca relative alla facoltà di farmacia o chimica e tecnologia farmaceutiche, erogate ai sensi o dell'art. 80 del decreto del presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, o dell'art. 8 delle legge 30 novembre 1989, n. 398 fino ad un massimo di punti 1,6 ;

d) possesso di seconda laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche o in farmacia : punti 1,2 ;

e) pubblicazioni scientifiche inerenti alle materie d'esame di cui al DPCM 298/94 : fino ad un massimo di punti 0,8 ;

f) idoneità in un precedente concorso, da valutarsi una sola volta : punti 0,8 ;

g) idoneità nazionale a farmacista dirigente : punti
0,8 ;

h) voto con cui si è conseguita l'abilitazione e
altri titoli conseguenti in materia di
aggiornamento professionale : fino a un massimo di
punti 0,4 ;

C) - progetto tecnico - organizzativo

Il progetto tecnico - organizzativo deve avere
riguardo ai vari profili tecnici, estetici e
funzionali del servizio (quali ad
esempio : ubicazione e numero luce dei locali,
arredamento e dotazione strumentale dell'esercizio,
personale addetto, elencazione commentata dei
settori merceologici che si intendono attivare,
individuazione dei servizi da offrire all'utenza con
particolare riguardo a quelli attinenti agli aspetti
socio-sanitari dell'attività, etc.etc.).

Il progetto dovrà, altresì, indicare il termine
entro il quale verrà avviato il servizio.

La Commissione potrà attribuire un punteggio fino ad
un massimo di 10/100.

11) in caso di parità di punteggio l'aggiudicazione
avverrà a favore del concorrente che avrà
riportato il punteggio maggiore per il criterio di
cui alla lettera A) del precedente numero 10) ; in

caso di ulteriore parità l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente con il punteggio maggiore per il criterio di cui alla lettera B) del precedente numero 10) ; in caso di persistente parità l'aggiudicazione avverrà per sorteggio a cura del Presidente della Commissione alla presenza dei concorrenti, o di loro delegati, in aula consiliare in seduta pubblica ;

12) l'aggiudicatario non potrà in alcun modo cedere a terzi il diritto di acquisire la qualità di socio nella costituenda società ;

13) il presente bando è pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte Seconda - e sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee e sulle seguenti pubblicazioni :

1) Il Sole 24 Ore ; 2) Il Messaggero ; 3) Il Tempo ; 4) Il Farmacista.

Il Sindaco Giovanni Ialongo

STATUTO

Art. 1- Denominazione.

E' costituita una società per azioni denominata "AZIENDA FARMACEUTICA ITRI SPA", individuata anche con la sigla "AFI S.p.A."

Art. 2- Sede.

La società ha sede legale in ITRI, alla P.zza Umberto I° S.n.c. presso la Casa comunale. Ai sensi di legge potranno essere istituite sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

Art.3 - Durata.

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, come pure anticipata, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art.4 - Oggetto.

La società ha per oggetto :

- a) la gestione della farmacia della quale è titolare il Comune di Itri, contraddistinta nella Pianta organica delle farmacie quale 2° sede farmaceutica ;
- b) il commercio al minuto di prodotti parafarmaceutici, prodotti affini ai farmaceutici, presidi medico - chirurgici, articoli sanitari,



alimenti per la prima infanzia, dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, prodotti di erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici, calzature, giocattoli, articoli di vestiario, articoli di profumeria, nonché la vendita al minuto dei prodotti complementari usualmente venduti nelle farmacie di cui alla tabella merceologica XIV e gli articoli compresi nell'allegato 9 DM 4/8/88 n. 375 (tabella per i titolari di farmacia) e successive modificazioni ;

c) la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi ;

d) l'effettuazione di servizi di carattere sanitario rivolti al pubblico ;

e) la gestione delle farmacie di cui siano titolari Comuni viciniiori.

La società, per il raggiungimento dello scopo sociale, potrà inoltre compiere tutte quelle operazioni, di qualsiasi natura e specie, finanziarie, commerciali ed industriali, con riguardo sia a beni mobili che immobili, che si rendessero necessarie in connessione dello svolgimento della



attività di cui sopra e potrà assumere interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in altre Società ed aziende aventi oggetto connesso ed affine al proprio.

La società potrà infine concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni di ipoteca sugli immobili sociali a garanzia di debiti da obbligazioni proprie o di terzi, assunti in funzione del conseguimento del proprio oggetto sociale.

Le suddette attività di intermediazione e finanziamenti in quanto attinenti all'oggetto sociale, non avranno carattere prevalente e non saranno, comunque, esercitate nei confronti del pubblico, se non nel pieno rispetto dei divieti e principi sanciti dalle Leggi 1/91, 197/91 e D. Leg. vo 385/93.

Art. 5 - Capitale Sociale.

Il capitale sociale è di £. 1.000.000.000 (un miliardo) ed è diviso in 10.000 azioni nominative ordinarie del valore nominale di £. 100.000 cadauna.

Art. 6 - Azioni.

Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse da diritto ad un solo voto in assemblea. La società non ha l'obbligo di

emettere titoli azionari. Fino al 31 dicembre del quinto anno dalla data di costituzione della società sono esclusi e non producono alcun effetto nei confronti della società gli atti di cessione di azioni, costituzione di diritti reali sulle stesse ed ogni altro atto idoneo a determinare la perdita della posizione di maggioranza del socio privato. Decorso tale termine il socio privato può effettuare tali atti esclusivamente a favore di farmacista in possesso dei requisiti previsti dalla legge vigente all'atto della cessione per l'accesso alla titolarità di una farmacia e a condizione che il Consiglio Comunale di Itri esprima il proprio preventivo motivato gradimento ; decorsi sessanta giorni, in mancanza di deliberazione contraria o di giustificata richiesta di informazioni aggiuntive, si intende dato l'assenso.

In caso di decesso del socio privato, gli eredi potranno cedere le azioni, entro il termine di sei mesi dal decesso, a favore di farmacista in possesso dei requisiti indicati al comma precedente e a condizione che il Comune di ITRI esprima il proprio preventivo motivato gradimento ; decorsi sessanta giorni, in mancanza di deliberazione contraria o di giustificata richiesta di informazioni aggiuntive, si intende dato l'assenso. Qualora gli eredi facciano

decorrere inutilmente il termine per la cessione delle azioni, ovvero in caso di mancato gradimento dell'acquirente da parte del Comune, gli eredi avranno diritto alla liquidazione della propria quota azionaria sulla base del valore risultante dalle stime effettuate dal Collegio Arbitrale ; a tal fine si intende richiamato l'integrale disposto di cui al successivo articolo 22.

Art.7 - Obbligazioni.

La società potrà emettere obbligazioni ordinarie anche convertibili, nei limiti e con le modalità previste dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni vigenti.

Art.8 - Organi della Società.

Sono organi della Società:

- I. L'Assemblea;
- II. Il Consiglio di Amministrazione;
- III. Il Collegio Sindacale.

Art. 9 - L'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti gli azionisti, rappresenta l'università dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge e allo Statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè assenti o dissenzienti.



Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega secondo le disposizioni di cui all'art. 2372 c.c.

All'Assemblea può altresì partecipare, qualora la società, a norma del precedente articolo 7, abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea medesima, anche per delega.

Art. 10 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge; essa è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o nel diverso luogo indicato dall'avviso di convocazione, *osservate le disposizioni dell'art. 2366 del codice civile.*

In occasione di ogni convocazione il Consiglio di Amministrazione provvede ad inviare ai soci, almeno 20 giorni prima dell'adunanza, un avviso con lettera raccomandata contenente il giorno, l'ora, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il luogo della riunione in prima e seconda convocazione. La seconda convocazione dell'Assemblea non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale.

Art. 11 - Assemblea Ordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio ed i programmi annuali e pluriennali della società;
- b) nomina gli amministratori di sua competenza, ai sensi del successivo articolo 14;
- c) nomina i membri del Collegio Sindacale di sua competenza, ai sensi del successivo articolo 18;
- d) determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
- e) delibera sugli altri oggetti eventualmente sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

E' inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia

fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad essa riservati.

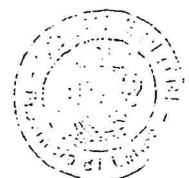
L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino - in proprio o per delega - *almeno la metà del capitale sociale ed, in seconda convocazione, qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti.*

Essa delibera in prima convocazione a maggioranza assoluta e in seconda convocazione con la maggioranza del capitale rappresentata dai soci intervenuti.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea, per l'approvazione del bilancio, può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 12 - Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea è convocata in via straordinaria per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sull'emissione di obbligazioni, sullo scioglimento della Società, sulla nomina ed i poteri dei liquidatori, e su quant'altro previsto dalla legge. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita tanto in prima che in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino - in proprio o per delega - più dei tre/quarti del



capitale sociale e delibera con la medesima maggioranza.

Art. 13 - Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata dall'assemblea stessa tra i propri componenti.

Fatti salvi i casi in cui l'Ufficio di Segretario debba essere assunto da un notaio ai sensi di legge, l'Assemblea nomina, su proposta del Presidente, un Segretario anche non socio.

La verifica della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea spetta al Presidente dell'Assemblea medesima.

Art. 14 - Consiglio di Amministrazione.

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, di cui 3 nominati dall'Assemblea e 2 nominati, ai sensi dell'art. 12 della legge 23/12/1992 n 498, dal Consiglio comunale di ITRI, anche nel proprio ambito, in possesso di specifici requisiti professionali attinenti alla funzione da svolgere.

I consiglieri sono rieleggibili; ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute ed il compenso

stabilito dall'Assemblea connessi all'esercizio delle loro funzioni.

Cessazione, decadenza, revoca e sostituzione degli amministratori sono regolate a norma di legge e dal presente statuto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere prontamente convocata, per la ricostituzione del Consiglio, dall'Organo sindacale.

Art. 15 - Funzionamento del Consiglio di

Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, nella sede della società o in altro luogo, con lettera raccomandata che deve essere spedita almeno venti giorni prima della data fissata per l'adunanza e, per i casi di urgenza, con telegramma o telefax da spedire almeno 24 ore prima.



Anche in mancanza di convocazione sono valide le adunanze a cui assistono la totalità dei consiglieri ed i sindaci effettivi.

La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità o quando ne facciano richiesta 2 (due) consiglieri, ovvero il Collegio Sindacale.

Il Consiglio, su proposta del Presidente, potrà nominare un Segretario scelto anche al di fuori dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare dai verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal Segretario.

Art. 16 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione provvede, con ogni più ampio potere, all'ordinaria e straordinaria amministrazione della società; e in particolare ha facoltà di compiere tutti gli atti idonei al conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi quelli riservati dalla legge e dallo statuto all'Assemblea degli azionisti.



Il Consiglio di Amministrazione può eleggere, fra i suoi membri, un Vicepresidente che sostituirà il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nel rispetto delle limitazioni di legge, i propri poteri al Presidente e/o a procuratori per singoli affari o per categoria di affari, determinando i limiti della delega.

Il Consiglio di Amministrazione deve nominare un farmacista, quale direttore responsabile della farmacia, determinando la natura contrattuale del rapporto ed i relativi emolumenti.

Art. 17 - Rappresentanze Legali della Società.

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, è attribuita al Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la firma e la rappresentanza della società spetterà al Vicepresidente o, in caso di mancata nomina, assenza o impedimento di quest'ultimo, al Consigliere con maggiore anzianità di carica o, a parità di quest'ultima, al più anziano di età.



Art. 18 - Collegio Sindacale.

Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente e due supplenti, di cui 2 effettivi e 1 supplente eletti dall'Assemblea dei soci, e gli altri nominati dal Consiglio Comunale di Itri, ai sensi dell'art. 12 della legge 23/12/92 n. 498. *I Sindaci restano in carica per un triennio e non possono essere revocati se non per giusta causa.*

Art. 19 - Bilanci ed utili.

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno; il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini ed osservando le disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale.

Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto 1/5 del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.



decisa da un collegio di tre arbitri. Gli arbitri sono nominati da ciascuna parte ed il terzo, di comune accordo, o in difetto, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società.

Qualora le parti in conflitto fossero più di due, i tre arbitri devono essere nominati di comune accordo fra tutti i litiganti. Se mancasse l'unanimità dei consensi, tutti i membri del Collegio Arbitrale saranno nominati, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società. Quest'ultimo provvederà pure alla nomina dell'arbitro che non fosse nominato da qualcuna delle parti. Gli arbitri giudicheranno irritualmente secondo equità e la loro decisione viene da ora riconosciuta dalle parti del contratto sociale quale manifestazione della loro volontà contrattuale.

Art. 23. Disposizione Generale

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi e dei regolamenti speciali in materia, con particolare riguardo all'art. 12 della Legge 23.12.1992 n.º 498 e agli artt. 1, comma 5, 4 e 5 del D.P.R. 16 Settembre 1996 n.º 533.

